SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01923

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2008, n. **47.**

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 1º aprile 2004, n. 125, relativo all'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, in particolare, il relativo comma 5;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;

Visto il proprio decreto 1º aprile 2004, n. 125, recante il «Regolamento concernente l'individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;

Ritenuto di dover operare talune modifiche al citato decreto n. 125 del 2004, in relazione alla disciplina concernente le modalità di ammissione al corso superiore di polizia tributaria e di valutazione finale del medesimo, al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-2588 del 21 febbraio 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º aprile 2004, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono:

a) le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti;

b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso è istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresì, i criteri e le modalità secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.»;

b) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da

un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.»;

c) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado e, a parità di grado, al concorrente più anziano in ruolo.»;

d) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguità tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4:

a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;

b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso;

c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'articolo 8, comma 1.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *Il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 387

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 1º aprile 2004, n. 125, recante «Regolamento concernente la individuazione delle finalità, degli obiettivi, dell'organizzazione, nonché delle modalità concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2004, n. 112.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1966, n. 274, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in àmbito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i

tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.».

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, è il seguente:

«Art. 57 *(Disciplina del corso superiore di polizia tributaria)*. — 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

"1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in àmbito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori:

a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di «eccellente» o equivalente;

b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, né sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche.

4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonché le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003.".

2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è il seguente:

«Art. 19 *(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori). — (Omissis).*

2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.».

— Per i riferimenti al decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, si veda le note al titolo.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6 e 15 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Valutazione dei titoli). — 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono:*

a) le qualità morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti;

b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso è istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresì, i criteri e le modalità secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.

2. Nel bando di concorso previsto all'art. 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualità e doti di cui al comma 1, lettera *a)*, viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.».

«Art. 6 *(Commissione giudicatrice e graduatoria). — 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, è nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa è presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.*

2. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.

3. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'art. 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'art. 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado e, a parità di grado, al concorrente più anziano in ruolo.

4. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.».

«Art. 15 *(Valutazione finale).* — 1. La valutazione finale ha lo scopo di:

a) misurare il livello della partecipazione e della prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero percorso formativo;

b) fornire orientamenti circa l'impiego dell'ufficiale dopo il corso superiore di polizia tributaria.

2. Al termine del corso e sulla base di un punteggio attribuito a ciascun ufficiale è redatta la graduatoria finale.

3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguità tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'art. 14, comma 4:

a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;

b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso;

c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi puntegg applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'art. 8, comma 1.

4. Al termine del corso, ciascun frequentatore presenta, nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte alla commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema assegnato dal direttore del corso e tratto da una delle esperienze applicative esterne svolte durante il corso. A tale lavoro la commissione attribuisce collegialmente un punteggio espresso con un numero intero compreso tra 1 e 30. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene attribuito maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle soluzioni, carattere sperimentale o innovativo.

5. Il punteggio complessivo è costituito dalla media ponderata dei punti:

a) derivanti dalla procedura di cui al comma 3, con peso percentuale pari a 90;

b) assegnati alla presentazione di cui al comma 4, con peso percentuale pari a 10.

6. Conseguono l'idoneità al corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che riportano un punteggio complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi.

7. L'idoneità o l'inidoneità, nonché il punteggio complessivo conseguito sono comunicati agli interessati, a cura del direttore del corso, al termine del seminario di cui al comma 4.».

08G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2008.

Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 550 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati trimestralmente;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel primo trimestre dell'anno 2008, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere quella di euro 175,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad euro 175,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette è fissata, con decorrenza 1° aprile 2008, secondo quanto riportato nella tabella allegato A).

Detta tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 2008.

Roma, 27 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 396

ALLEGATI

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,00	13,96	23,27	102,38	139,61	(*)
0,29	14,00	23,33	102,38	140,00	
1,02	14,10	23,50	102,38	141,00	
1,75	14,20	23,67	102,38	142,00	
2,49	14,30	23,83	102,38	143,00	
3,22	14,40	24,00	102,38	144,00	
3,59	14,45	24,08	102,38	144,50	
3,95	14,50	24,17	102,38	145,00	
4,69	14,60	24,33	102,38	146,00	
5,42	14,70	24,50	102,38	147,00	
5,79	14,75	24,58	102,38	147,50	
6,15	14,80	24,67	102,38	148,00	
6,52	14,85	24,75	102,38	148,50	
6,89	14,90	24,83	102,38	149,00	
7,62	15,00	25,00	102,38	150,00	
8,35	15,10	25,17	102,38	151,00	
9,09	15,20	25,33	102,38	152,00	
9,45	15,25	25,42	102,38	152,50	
9,82	15,30	25,50	102,38	153,00	
10,55	15,40	25,67	102,38	154,00	
11,29	15,50	25,83	102,38	155,00	
12,02	15,60	26,00	102,38	156,00	
12,75	15,70	26,17	102,38	157,00	
13,12	15,75	26,25	102,38	157,50	
13,49	15,80	26,33	102,38	158,00	
14,22	15,90	26,50	102,38	159,00	
14,95	16,00	26,67	102,38	160,00	
15,69	16,10	26,83	102,38	161,00	
16,42	16,20	27,00	102,38	162,00	
16,79	16,25	27,08	102,38	162,50	
17,15	16,30	27,17	102,38	163,00	
17,89	16,40	27,33	102,38	164,00	
18,62	16,50	27,50	102,38	165,00	
19,35	16,60	27,67	102,38	166,00	
20,09	16,70	27,83	102,38	167,00	
20,45	16,75	27,92	102,38	167,50	
20,82	16,80	28,00	102,38	168,00	
21,55	16,90	28,17	102,38	169,00	
22,29	17,00	28,33	102,38	170,00	
23,02	17,10	28,50	102,38	171,00	
23,75	17,20	28,67	102,38	172,00	
24,12	17,25	28,75	102,38	172,50	
24,49	17,30	28,83	102,38	173,00	
25,22	17,40	29,00	102,38	174,00	
25,95	17,50	29,17	102,38	175,00	
26,14	17,60	29,33	102,93	176,00	
26,33	17,70	29,50	103,47	177,00	
26,42	17,75	29,58	103,75	177,50	
26,51	17,80	29,67	104,02	178,00	
26,70	17,90	29,83	104,57	179,00	

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
26,88	18,00	30,00	105,12	180,00
27,07	18,10	30,17	105,66	181,00
27,26	18,20	30,33	106,21	182,00
27,34	18,25	30,42	106,49	182,50
27,44	18,30	30,50	106,76	183,00
27,62	18,40	30,67	107,31	184,00
27,82	18,50	30,83	107,85	185,00
28,00	18,60	31,00	108,40	186,00
28,18	18,70	31,17	108,95	187,00
28,28	18,75	31,25	109,22	187,50
28,37	18,80	31,33	109,50	188,00
28,56	18,90	31,50	110,04	189,00
28,74	19,00	31,67	110,59	190,00
28,93	19,10	31,83	111,14	191,00
29,11	19,20	32,00	111,69	192,00
29,21	19,25	32,08	111,96	192,50
29,30	19,30	32,17	112,23	193,00
29,49	19,40	32,33	112,78	194,00
29,67	19,50	32,50	113,33	195,00
29,85	19,60	32,67	113,88	196,00
30,05	19,70	32,83	114,42	197,00
30,13	19,75	32,92	114,70	197,50
30,23	19,80	33,00	114,97	198,00
30,41	19,90	33,17	115,52	199,00
30,60	20,00	33,33	116,07	200,00
30,79	20,10	33,50	116,61	201,00
30,97	20,20	33,67	117,16	202,00
31,07	20,25	33,75	117,43	202,50
31,16	20,30	33,83	117,71	203,00
31,34	20,40	34,00	118,26	204,00
31,53	20,50	34,17	118,80	205,00
31,72	20,60	34,33	119,35	206,00
31,90	20,70	34,50	119,90	207,00
32,00	20,75	34,58	120,17	207,50
32,08	20,80	34,67	120,45	208,00
32,28	20,90	34,83	120,99	209,00
32,46	21,00	35,00	121,54	210,00
32,64	21,10	35,17	122,09	211,00
32,83	21,20	35,33	122,64	212,00
32,92	21,25	35,42	122,91	212,50
33,02	21,30	35,50	123,18	213,00
33,20	21,40	35,67	123,73	214,00
33,39	21,50	35,83	124,28	215,00
33,57	21,60	36,00	124,83	216,00
33,76	21,70	36,17	125,37	217,00
33,85	21,75	36,25	125,65	217,50
33,95	21,80	36,33	125,92	218,00
34,13	21,90	36,50	126,47	219,00
34,32	22,00	36,67	127,01	220,00
34,51	22,10	36,83	127,56	221,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
34,69	22,20	37,00	128,11	222,00
34,79	22,25	37,08	128,38	222,50
34,87	22,30	37,17	128,66	223,00
35,07	22,40	37,33	129,20	224,00
35,25	22,50	37,50	129,75	225,00
35,43	22,60	37,67	130,30	226,00
35,62	22,70	37,83	130,85	227,00
35,71	22,75	37,92	131,12	227,50
35,81	22,80	38,00	131,39	228,00
35,99	22,90	38,17	131,94	229,00
36,18	23,00	38,33	132,49	230,00
36,36	23,10	38,50	133,04	231,00
36,55	23,20	38,67	133,58	232,00
36,74	23,30	38,83	134,13	233,00
36,92	23,40	39,00	134,68	234,00
37,10	23,50	39,17	135,23	235,00
37,30	23,60	39,33	135,77	236,00
37,48	23,70	39,50	136,32	237,00
37,66	23,80	39,67	136,87	238,00
37,85	23,90	39,83	137,42	239,00
38,04	24,00	40,00	137,96	240,00
38,22	24,10	40,17	138,51	241,00
38,41	24,20	40,33	139,06	242,00
38,59	24,30	40,50	139,61	243,00
38,78	24,40	40,67	140,15	244,00
38,97	24,50	40,83	140,70	245,00
39,15	24,60	41,00	141,25	246,00
39,33	24,70	41,17	141,80	247,00
39,53	24,80	41,33	142,34	248,00
39,71	24,90	41,50	142,89	249,00
39,89	25,00	41,67	143,44	250,00
40,08	25,10	41,83	143,99	251,00
40,27	25,20	42,00	144,53	252,00
40,45	25,30	42,17	145,08	253,00
40,64	25,40	42,33	145,63	254,00
40,82	25,50	42,50	146,18	255,00
41,01	25,60	42,67	146,72	256,00
41,20	25,70	42,83	147,27	257,00
41,38	25,80	43,00	147,82	258,00
41,56	25,90	43,17	148,37	259,00
41,76	26,00	43,33	148,91	260,00
41,94	26,10	43,50	149,46	261,00
42,12	26,20	43,67	150,01	262,00
42,31	26,30	43,83	150,56	263,00
42,50	26,40	44,00	151,10	264,00
42,68	26,50	44,17	151,65	265,00
42,87	26,60	44,33	152,20	266,00
43,06	26,70	44,50	152,74	267,00
43,24	26,80	44,67	153,29	268,00
43,43	26,90	44,83	153,84	269,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
43,61	27,00	45,00	154,39	270,00
43,80	27,10	45,17	154,93	271,00
43,99	27,20	45,33	155,48	272,00
44,17	27,30	45,50	156,03	273,00
44,35	27,40	45,67	156,58	274,00
44,55	27,50	45,83	157,12	275,00
44,73	27,60	46,00	157,67	276,00
44,91	27,70	46,17	158,22	277,00
45,10	27,80	46,33	158,77	278,00
45,29	27,90	46,50	159,31	279,00
45,47	28,00	46,67	159,86	280,00
45,66	28,10	46,83	160,41	281,00
45,84	28,20	47,00	160,96	282,00
46,03	28,30	47,17	161,50	283,00
46,22	28,40	47,33	162,05	284,00
46,40	28,50	47,50	162,60	285,00
46,58	28,60	47,67	163,15	286,00
46,78	28,70	47,83	163,69	287,00
46,96	28,80	48,00	164,24	288,00
47,14	28,90	48,17	164,79	289,00
47,33	29,00	48,33	165,34	290,00
47,52	29,10	48,50	165,88	291,00
47,70	29,20	48,67	166,43	292,00
47,89	29,30	48,83	166,98	293,00
48,07	29,40	49,00	167,53	294,00
48,26	29,50	49,17	168,07	295,00
48,45	29,60	49,33	168,62	296,00
48,63	29,70	49,50	169,17	297,00
48,81	29,80	49,67	169,72	298,00
49,01	29,90	49,83	170,26	299,00
49,19	30,00	50,00	170,81	300,00
49,37	30,10	50,17	171,36	301,00
49,56	30,20	50,33	171,91	302,00
49,75	30,30	50,50	172,45	303,00
49,93	30,40	50,67	173,00	304,00
50,12	30,50	50,83	173,55	305,00
50,30	30,60	51,00	174,10	306,00
50,49	30,70	51,17	174,64	307,00
50,68	30,80	51,33	175,19	308,00
50,86	30,90	51,50	175,74	309,00
51,05	31,00	51,67	176,28	310,00
51,24	31,10	51,83	176,83	311,00
51,42	31,20	52,00	177,38	312,00
51,60	31,30	52,17	177,93	313,00
51,80	31,40	52,33	178,47	314,00
51,98	31,50	52,50	179,02	315,00
52,16	31,60	52,67	179,57	316,00
52,35	31,70	52,83	180,12	317,00
52,54	31,80	53,00	180,66	318,00
52,72	31,90	53,17	181,21	319,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
52,91	32,00	53,33	181,76	320,00
53,09	32,10	53,50	182,31	321,00
53,28	32,20	53,67	182,85	322,00
53,47	32,30	53,83	183,40	323,00
53,65	32,40	54,00	183,95	324,00
53,83	32,50	54,17	184,50	325,00
54,03	32,60	54,33	185,04	326,00
54,21	32,70	54,50	185,59	327,00
54,39	32,80	54,67	186,14	328,00
54,58	32,90	54,83	186,69	329,00
54,77	33,00	55,00	187,23	330,00
54,95	33,10	55,17	187,78	331,00
55,14	33,20	55,33	188,33	332,00
55,32	33,30	55,50	188,88	333,00
55,51	33,40	55,67	189,42	334,00
55,70	33,50	55,83	189,97	335,00
55,88	33,60	56,00	190,52	336,00
56,06	33,70	56,17	191,07	337,00
56,26	33,80	56,33	191,61	338,00
56,44	33,90	56,50	192,16	339,00
56,62	34,00	56,67	192,71	340,00
56,81	34,10	56,83	193,26	341,00
57,00	34,20	57,00	193,80	342,00
57,18	34,30	57,17	194,35	343,00
57,37	34,40	57,33	194,90	344,00
57,55	34,50	57,50	195,45	345,00
57,74	34,60	57,67	195,99	346,00
57,93	34,70	57,83	196,54	347,00
58,11	34,80	58,00	197,09	348,00
58,29	34,90	58,17	197,64	349,00
58,49	35,00	58,33	198,18	350,00
58,67	35,10	58,50	198,73	351,00
58,85	35,20	58,67	199,28	352,00
59,04	35,30	58,83	199,83	353,00
59,23	35,40	59,00	200,37	354,00
59,41	35,50	59,17	200,92	355,00
59,60	35,60	59,33	201,47	356,00
59,79	35,70	59,50	202,01	357,00
59,97	35,80	59,67	202,56	358,00
60,16	35,90	59,83	203,11	359,00
60,34	36,00	60,00	203,66	360,00
60,53	36,10	60,17	204,20	361,00
60,72	36,20	60,33	204,75	362,00
60,90	36,30	60,50	205,30	363,00
61,08	36,40	60,67	205,85	364,00
61,28	36,50	60,83	206,39	365,00
61,46	36,60	61,00	206,94	366,00
61,64	36,70	61,17	207,49	367,00
61,83	36,80	61,33	208,04	368,00
62,02	36,90	61,50	208,58	369,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
62,20	37,00	61,67	209,13	370,00
62,39	37,10	61,83	209,68	371,00
62,57	37,20	62,00	210,23	372,00
62,76	37,30	62,17	210,77	373,00
62,95	37,40	62,33	211,32	374,00
63,13	37,50	62,50	211,87	375,00
63,31	37,60	62,67	212,42	376,00
63,51	37,70	62,83	212,96	377,00
63,69	37,80	63,00	213,51	378,00
63,87	37,90	63,17	214,06	379,00
64,06	38,00	63,33	214,61	380,00
64,25	38,10	63,50	215,15	381,00
64,43	38,20	63,67	215,70	382,00
64,62	38,30	63,83	216,25	383,00
64,80	38,40	64,00	216,80	384,00
64,99	38,50	64,17	217,34	385,00
65,18	38,60	64,33	217,89	386,00
65,36	38,70	64,50	218,44	387,00
65,54	38,80	64,67	218,99	388,00
65,74	38,90	64,83	219,53	389,00
65,92	39,00	65,00	220,08	390,00
66,10	39,10	65,17	220,63	391,00
66,29	39,20	65,33	221,18	392,00
66,48	39,30	65,50	221,72	393,00
66,66	39,40	65,67	222,27	394,00
66,85	39,50	65,83	222,82	395,00
67,03	39,60	66,00	223,37	396,00
86,37	50,00	83,33	280,30	500,00
235,08	130,00	216,67	718,25	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.139,61 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

08A02227

DECRETO 27 marzo 2008.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2008, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle Società British American Tobacco Italia S.r.l., in data 12 e 18 marzo 2008, dalla Maga Team S.r.l., in data 26 febbraio 2008 e 10 marzo 2008, dalla Diadema S.p.a., in data 6 marzo 2008, dalla Manifatture Sigaro Toscano S.r.l., in data 25 febbraio, dalla Agio Cigars, in data 1° febbraio 2008, e dalla International Tobacco Agency S.r.l., in data 6 e 8 febbraio 2008;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale del 27 marzo 2008, alla tabella B), allegata al decreto direttoriale del 19 dicembre 2001, e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A), allegata al decreto direttoriale del 27 marzo 2008, dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale del 19 dicembre 2001, e dalla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	220,00	4,40
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	210,00	220,00	2,20
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	220,00	4,40
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	210,00	220,00	2,20
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	220,00	4,40
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	210,00	220,00	2,20

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AGIO WILDE CIGARROS	Conf. da 5 pz.	104,00	108,00	2,70
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA	Conf. da 1 pz.	220,00	240,00	1,20
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA TUBOS	Conf. da 1 pz.	320,00	340,00	1,70
BALMORAL DOMINICAN SELECTION PANATELA	Conf. da 1 pz.	180,00	200,00	1,00
BALMORAL DOMINICAN SELECTION SMALL PANATELA	Conf. da 1 pz.	160,00	180,00	0,90
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
CAO EARTH NECTAR	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
CAO EARTH NECTAR	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
CAO EILEEN'S DREAM	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
CAO EILEEN'S DREAM	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	Conf. da 25 pz.	680,00	700,00	87,50
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	Conf. da 1 pz.	680,00	700,00	3,50
DON TOMAS CLÀSICO NUMBER 4	Conf. da 25 pz.	540,00	560,00	70,00
DON TOMAS CLÀSICO NUMBER 4	Conf. da 1 pz.	540,00	560,00	2,80
DON TOMAS CLÀSICO ROBUSTO	Conf. da 25 pz.	620,00	640,00	80,00
DON TOMAS CLÀSICO ROBUSTO	Conf. da 1 pz.	620,00	640,00	3,20

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
DON TOMAS MADURO ROTHSCHILD	Conf. da 25 pz.	580,00	600,00	75,00
DON TOMAS MADURO ROTHSCHILD	Conf. da 1 pz.	580,00	600,00	3,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING LEGENDA	Conf. da 40 pz.	540,00	560,00	112,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING LEGENDA	Conf. da 1 pz.	540,00	560,00	2,80
EXCALIBUR ROYAL STERLING VALERE	Conf. da 40 pz.	700,00	720,00	144,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING VALERE	Conf. da 1 pz.	700,00	720,00	3,60
INDEPENDENCIA BELICOSOS	Conf. da 25 pz.	720,00	760,00	95,00
INDEPENDENCIA BELICOSOS	Conf. da 1 pz.	720,00	760,00	3,80
INDEPENDENCIA N.4	Conf. da 25 pz.	590,00	600,00	75,00
INDEPENDENCIA N.4	Conf. da 1 pz.	590,00	600,00	3,00
INDEPENDENCIA ROBUSTO	Conf. da 25 pz.	630,00	660,00	82,50
INDEPENDENCIA ROBUSTO	Conf. da 1 pz.	630,00	660,00	3,30
LEON JIMENES MADURO n. 4	Conf. da 25 pz.	950,00	980,00	122,50
LEON JIMENES MADURO n. 4	Conf. da 1 pz.	950,00	980,00	4,90
LEON JIMENES N.4	Conf. da 25 pz.	950,00	980,00	122,50
LEON JIMENES N.4	Conf. da 1 pz.	950,00	980,00	4,90
LUIS MARTINEZ SAMPLER	Conf. da 8 pz.	687,50	700,00	28,00
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION ASHCROFT CORONA	Conf. da 25 pz.	500,00	520,00	65,00
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION ASHCROFT CORONA	Conf. da 1 pz.	500,00	520,00	2,60
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION HAMILTON ROBUSTO	Conf. da 25 pz.	530,00	560,00	70,00
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION HAMILTON ROBUSTO	Conf. da 1 pz.	530,00	560,00	2,80
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION TRES PETIT	Conf. da 30 pz.	420,00	440,00	66,00
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION TRES PETIT	Conf. da 1 pz.	420,00	440,00	2,20
PARTAGAS CULEBRAS	Conf. da 9 pz.	900,00	1.200,00	54,00
TOSCANELLO AROMA ANICE	Conf. da 5 pz.	156,00	160,00	4,00
TOSCANELLO AROMA CAFFE'	Conf. da 5 pz.	156,00	160,00	4,00
TOSCANELLO AROMA FONDENTE	Conf. da 5 pz.	156,00	160,00	4,00
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	Conf. da 5 pz.	156,00	160,00	4,00
TOSCANELLO SPECIALE	Conf. da 5 pz.	184,00	188,00	4,70
TOSCANO 1492 ANNO DOMINI	Conf. da 2 pz.	350,00	450,00	4,50
TOSCANO ANTICA RISERVA	Conf. da 2 pz.	390,00	400,00	4,00
TOSCANO ANTICA RISERVA	Conf. da 10 pz.	390,00	400,00	20,00
TOSCANO GARIBALDI	Conf. da 5 pz.	176,00	180,00	4,50
TOSCANO ORIGINALE	Conf. da 2 pz.	510,00	520,00	5,20

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
KING EDWARD IMPERIAL	Confezione da 5 pezzi	228,00	220,00	5,50
KING EDWARD SWEET VANILLA WOOD TIP	Confezione da 5 pezzi	228,00	212,00	5,30
KING EDWARD TIP CIGARILLO	Confezione da 5 pezzi	172,00	160,00	4,00

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AGIO FILTER TIP	Confezione da 5 pezzi	144,00	152,00	1,90
AGIO JUNIOR TIP	Confezione da 5 pezzi	144,00	152,00	1,90
AGIO MEHARI'S JAVA	Confezione da 10 pezzi	128,00	132,00	3,30

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AGIO MEHARI'S ECUADOR	Confezione da 10 pezzi	128,00	132,00	3,30
AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT	Confezione da 10 pezzi	128,00	132,00	3,30
AGIO MINI MEHARI"S ANISETTE	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
AGIO MINI MEHARI"S BRASIL	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
AGIO MINI MEHARI"S ECUADOR	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
AGIO TIP CLAIR	Confezione da 5 pezzi	144,00	152,00	1,90
KING EDWARD SPECIALS	Confezione da 5 pezzi	312,00	288,00	3,60
PANTER BLUE	Confezione da 10 pezzi	104,00	108,00	2,70
PANTER DESSERT	Confezione da 20 pezzi	66,00	68,00	3,40
PANTER FILTER DESSERT 20	Confezione da 20 pezzi	70,00	72,00	3,60
PANTER MIGNON DE LUXE	Confezione da 20 pezzi	94,00	96,00	4,80
PANTER VITESSE DE LUXE	Confezione da 10 pezzi	124,00	128,00	3,20

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
WAZIR APPLE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR CHERRY FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR GRAPE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR ORANGE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR PEACH FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR PEAR FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR PINEAPPLE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR ROSE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR STRAWBERRY FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60
WAZIR TUTTI FRUTTI FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	112,50	65,00	2,60

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 397

08A02228

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2008.

Misure integrative di lotta contro la malattia vescicolare del suino nella regione Lombardia - Piano straordinario di intervento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 26 luglio 2001, Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto 28 marzo 2007, recante recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, dal mese di novembre 2006 in Italia c'è stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino, il cui picco epidemico si è registrato negli ultimi mesi dell'anno 2006 in alcune regioni dell'Italia settentrionale, tra le quali quella maggiormente interessata è risultata la Lombardia;

Rilevato che nel mese di febbraio 2007 la citata epidemia di malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia sembrava controllata e la malattia appariva estinta, ad inizio maggio 2007, dopo un silenzio epidemiologico di tre mesi, la malattia vescicolare dei suini è ricomparsa nella regione Lombardia, nella quale la provincia di Brescia, una delle province italiane a maggiore vocazione e densità suinicola, è risultata la più interessata con 27 focolai accertati;

Rilevato che negli ultimi 3 mesi (agosto, settembre e ottobre 2007) in una zona ristretta del distretto di competenza sanitaria di Orzinuovi (provincia di Brescia) in particolare nel comune di San Paolo, sono stati individuati focolai per i quali, nel 75% dei casi, l'origine è rimasta sconosciuta e sono stati riscontrati, inoltre, nelle zone di protezione istituite secondo le norme vigenti;

Considerato che nel momento in cui una malattia viene introdotta in un'area ad altissima densità suinicola, subentrano difficoltà aggiuntive per il contenimento dell'infezione sia per l'elevata produzione di virus sia per le criticità evidenziate nella corretta applicazione delle norme di biosicurezza;

Ravvisata la necessità di mettere in atto misure supplementari di eradicazione della malattia vescicolare dei suini nelle aree geografiche sopra citate dove la densità di popolazione è tale da supportare l'ipotesi della diffusione per contiguità;

Rilevato che la presenza della malattia vescicolare dei suini in una realtà zootecnica intensiva come quella lombarda ha provocato gravi danni economici all'intera filiera suinicola e che per tale motivo è necessario mettere in atto, ad integrazione delle disposizioni vigenti, tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia tenendo anche conto della situazione creatasi che non è più in grado di garantire accettabili condizioni di benessere degli animali allevati (sovraffollamento di suinetti e/o presenza suini di oltre 2 quintali);

Visto il «Piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia» presentato dalla regione Lombardia e allegato al presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dal Centro di referenza per le malattie vescicolari presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna;

Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento è garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Informata la Commissione europea nel corso dello Comitato per la catena alimentare e la sanità animale tenutosi il giorno 6 novembre 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il «Piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare dei suini nella regione Lombardia» di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

2. I suini «potenzialmente contaminati» degli allevamenti ubicati in una parte del territorio dei comuni elencati in allegato *B* facente parte del presente decreto, sono abbattuti e distrutti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste dal Piano secondo le modalità e le prescrizioni del Piano stesso e sulla base delle raccomandazioni del Centro di referenza nazionale delle malattie vescicolari.

3. Ai proprietari dei suini abbattuti di cui al precedente comma 2 spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

4. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 264

ALLEGATO *A*

Capitolo I

PIANO STRAORDINARIO INTERVENTO
MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN LOMBARDIA

La malattia vescicolare del suino, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, si sta manifestando in Lombardia con uno stillicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della provincia di Brescia caratterizzato da una alta concentrazione di allevamenti (di cui alla «Situazione epidemiologica» di seguito riportata) e ciò sta prolungando i tempi per l'eradicazione della malattia con il costante mantenimento delle misure di polizia veterinaria e con negativi riflessi sul sistema agrozootecnico e industriale interessato.

Alcuni allevamenti ricadono, di conseguenza, in zona di protezione ormai da oltre 2 mesi e, dovendo sottostare alle norme che vietano lo spostamento degli animali fuori da tali zone, presentano notevoli problemi legati alla difficoltà di garantire accettabili condizioni di benessere degli animali allevati (sovraffollamento di suinetti e/o presenza suini di oltre 2 quintali) e subiscono di giorno in giorno danni economici sempre più rilevanti e soprattutto faticano anche a mantenere condizioni di allevamento fisiologiche con inevitabile impatto negativo anche sugli indispensabili sistemi di biosicurezza.

Nelle attuali zone di protezione non esistono peraltro impianti di macellazione in grado di far fronte alle esigenze di macellazione degli allevamenti presenti in tale zona.

A tale proposito, il Centro di Referenza Nazionale per le malattie vescicolari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna ha dichiarato la non accettabilità del rischio sanitario collegato ad un eventuale spostamento di tali animali verso macelli ubicati fuori dalla zona di protezione considerata l'attuale situazione epidemiologica, sebbene questa possibilità sia prevista dal decreto ministeriale 28 marzo 2007 «Recepimento della Direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007».

Tenuto conto che il fattore di rischio principale è legato alla densità della popolazione animale sensibile, è indispensabile mirare alla riduzione della pressione zootecnica nella zona attualmente interessata dalle zone di protezione.

Pertanto si intende:

1. Considerare «potenzialmente contaminati» e come tali soggetti a stamping-out (abbattimento totale) gli allevamenti ubicati nell'attuale zona di protezione individuati sulla base della prioritizzazione di criteri e valutazioni che verranno definite da un apposito gruppo costituito da esperti dell'azienda sanitaria locale, dell'osservatorio epidemiologico veterinario della regione Lombardia, del Centro di Referenza Nazionale delle malattie vescicolari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e della Regione Lombardia; ciò in base a quanto previsto dalla normativa vigente rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini», che all'art. 4, comma 3, recita: «L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 tra cui figura anche l'abbattimento di tutti gli animali sensibili presenti in azienda) ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un eventuale contaminazione».

2. Trattare i liquami secondo quanto previsto dal Manuale operativo per la malattia vescicolare del suino e sospendere per tre mesi lo spandimento degli stessi da parte degli allevamenti interessati.

3. Attuare, prima degli interventi di abbattimento, una campagna straordinaria di derattizzazione.

4. Determinare il fermo delle aziende interessate per un periodo di sei mesi.

5. Rilasciare l'autorizzazione alla riapertura degli allevamenti previa verifica delle misure di biosicurezza indicate nel capitolo «Misure di biosicurezza».

Capitolo II

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN LOMBARDIA 2006-2007
VALUTAZIONE SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Nel 2006 in Italia c'è stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino, il picco epidemico è stato registrato negli ultimi mesi dell'anno quando la malattia è stata individuata ed è diffusa anche in Lombardia.

La presenza della malattia in Lombardia è stata segnalata il 2 ottobre 2006 quando al mattatoio di Bergamo sono stati individuati

suini sieropositivi. Sono iniziate le attività di rintraccio e la malattia è stata confermata in una stalla di sosta di Verona che ha portato all'individuazione di focolai in Veneto e in Lombardia.

In Lombardia, nel periodo compreso tra novembre 2006 e febbraio 2007 sono stati individuati 36 focolai, l'epidemia in Lombardia sembrava conclusa nel mese di febbraio quando invece a maggio, dopo un silenzio epidemiologico di circa 4 mesi, la malattia è ricomparsa in un'azienda della provincia di Cremona; nel secondo periodo epidemico sono stati notificati 12 focolai.

In totale in Lombardia sono stati notificati 48 focolai e sono stati abbattuti 129.045 capi, la provincia più interessata è stata quella di Brescia con 27 focolai e 83.290 capi abbattuti.

Nei due periodi epidemici sono state evidenziate modalità di diffusione differenziate e per tale motivo nella descrizione vengono mantenuti distinti.

Primo periodo epidemico (novembre 2006-febbraio 2007).

Focolai.

Sono stati individuati: 36 focolai e 23 aziende sieropositive. Per quanto riguarda i focolai, le province interessate sono state quelle di: Brescia (20), Mantova (10), Bergamo (2), Milano (2), Lodi (1), Sondrio (1). La provincia più interessata è stata Brescia, che è anche quella dove la densità suinicola è più elevata, ci sono circa 1 milione e mezzo di suini.

Diciassette dei focolai evidenziati sono stati individuati in aziende da ingrasso (47,2%), 16 in aziende da riproduzione (44%) e 3 in stalle di sosta (8,3%).

È stato possibile risalire all'origine dell'infezione nel 94,4% (34/36) dei focolai, è rimasta invece ignota nel 5,5% (2/36) dei focolai.

Fattori di rischio evidenziati nei focolai

Dai risultati delle indagini epidemiologiche effettuate nelle aziende sede di focolaio e per le quali è stato possibile individuare l'origine dell'infezione (34/36: 94,4 %) risulta che l'introduzione è da ricondurre a:

introduzione in aziende di suini provenienti da aziende sede di focolaio;

introduzione in azienda di veicoli contaminati;

entrata in azienda di personale contaminato (veterinari, fecondatori, operai);

contiguità con aziende sede in focolaio. In 6 focolai è risultato che i campi contigui ai locali di stabulazione degli animali, venivano fertirrigati con liquame proveniente da aziende a loro volta sede di focolaio.

In generale sono state evidenziate criticità nella corretta applicazione delle misure di bio-sicurezza.

Secondo periodo epidemico (maggio-settembre 2007).

Focolai.

Sono stati individuati 12 focolai e 4 aziende sieropositive. Le province interessate dai focolai sono state quelle di: Cremona (4), Brescia (7), Bergamo (1) (Figura 3).

Per quanto riguarda le tipologie produttive, 7 (58,3%) sono stati individuati in aziende da riproduzione, 4 (33,3%) in aziende da ingrasso ed 1, quello evidenziato a Bergamo, in un mattatoio.

In data 11 e 12 ottobre, sempre nelle zone di protezione del distretto di Orzinuovi, sono state individuate 3 nuove aziende sieropositive, alla visita clinica, sono stati evidenziati sintomi e lesioni riferibili alla malattia vescicolare. Anche per queste aziende, al momento, l'origine dell'infezione è sconosciuta.

La provincia più interessata anche nel secondo periodo epidemico è quella di Brescia, e il distretto dove sono stati segnalati i focolai quello di Orzinuovi, in particolare nel Comune di San Paolo sono stati individuati 4 dei 7 focolai della provincia, tutti primari. Il distretto di Orzinuovi è da considerarsi un'area ad elevata densità suinicola e, proprio a San Paolo c'è una densità di 2533,7 suini per Kmq.

Nel secondo periodo epidemico, a differenza del primo l'origine dell'infezione è rimasta sconosciuta nel 75% (9/12) dei casi, è stata infatti stabilita solo nel caso di aziende controllate perché appartenenti alla stessa proprietà. È stato evidenziato un elevato numero di focolai primari e, nella zona di Orzinuovi buona parte di questi sono stati individuati nelle zone di protezione, in assenza di correlazione diretta con i focolai, e questo vale anche per le ultime aziende individuate come sieropositive.

Questo conferma che quando una malattia viene introdotta in un'area ad altissima densità suinicola (San Paolo, Orzinuovi) si inseriscono difficoltà supplementari per contenere la diffusione dell'infezione da correlare anche all'elevata produzione di virus (notoriamente estremamente resistente nell'ambiente), specie in un contesto dove sono state evidenziate criticità nella corretta applicazione delle misure di biosicurezza.

Ciò porta ad ipotizzare misure supplementari di eradicazione che possono comportare l'abbattimento preventivo di aziende contigue ai focolai o che sono da considerarsi a rischio per la diffusione dell'infezione.

Capitolo III

MISURE DI BIOSICUREZZA PER LE AZIENDE RICADENTI NELLA ZONA OGGETTO DEL PIANO STRAORDINARIO

Vengono considerate le seguenti tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto o Sito 1 e ciclo chiuso).

2. Svezzamento o Sito 2.

3. Ingrasso o Sito 3.

1. Riproduzione (ciclo aperto, chiuso).

Stato sanitario degli animali (per malattia vescicolare dei suini).

I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la malattia vescicolare dei suini. Nel caso di aziende sede di focolaio o depopolate perché considerate a rischio, il ripopolamento dell'azienda deve essere preceduta dall'introduzione di «suini sentinella», come previsto dall'Allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

Strutture.

Quarantena: L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (cancelli, sbarre, muri di cinta ecc.) che consentono di regolamentare l'accesso a personale, mezzi e di limitare contatti con animali di altre aziende o selvatici.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori effettuano il cambio degli abiti e la doccia o indossano copriabiti e calzari monouso.

Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali. Nella piazzola devono essere presenti apparecchiature a pressione per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.

Modalità gestionale dell'azienda.

Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per malattia vescicolare dei suini. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno del l'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dal azienda (mono-carico) e

2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus della malattia vescicolare dei suini prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella (se del caso, refrigerata) preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento; in alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e, il veicolo sia stato pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus della malattia vescicolare dei suini.

Alimentazione: è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorante o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Gestione liquami: i liquami non possono essere utilizzati ai fini agronomici se non previo stoccaggio per un periodo di almeno tre mesi.

Nelle aziende che sono risultate sede di focolaio o che sono state depopolate perché considerate a rischio per la diffusione dell'infezione, i liquami devono essere trattati così come previsto dal manuale operativo per la malattia vescicolare del suino.

Ingresso persone: prima di accedere all'area di governo degli animali, il personale dell'azienda e i visitatori devono effettuare doccia ed il cambio degli abiti oppure indossare copriabiti e calzari monouso.

Ingresso/uscita reparti aziendali: devono essere presenti punti di disinfezione, materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati oltre che su l'apposito registro aziendale.

Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Deve essere registrata anche la targa dei veicoli.

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione: deve essere attuato un piano di derattizzazione aziendale.

Mezzi di trasporto.

Prima e dopo ogni spedizione, i veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della malattia vescicolare dei suini.

Personale.

Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.

Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Svezzamento o sito 2.

Per queste tipologie produttive sono previste:

le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena);

tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori;

registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

3. Ingrasso o sito 3.

Per questa tipologia produttiva sono previste:

le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena);

tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori;

registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

ALLEGATO *B*

Elenco dei comuni in provincia di Brescia:

Orzinuovi;

San Paolo;

Pompiano;

Borgo San Giacomo.

08A02182

DECRETO 7 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza metamidofos revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/131/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metamidofos;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nell'allegato al presente decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte *B* dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del metamidofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º novembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 ha fissato al 31 dicembre 2007 il periodo previsto per il ritiro delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi del citato art. 2, comma 4;

Considerato altresì che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/131/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente ancora giacenti sul mercato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI METAMIDOFOS, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**010112**	KNOCK DOWN	27/07/1999	AGRIMIX S.r.l.
2.	**000813**	TAMARON	14/02/1972	BAYER CROPSCIENCE S.r.l.
3.	**011985**	METADOS	07/07/2004	CHEMIA S.p.A.
4.	**009151**	TAMIFOS L.S.	28/02/1997	SCAM S.p.A.
5.	**005646**	AFITOX T 18	28/12/1983	SIAPA S.r.l.
6.	**008504**	TAMAFOS	30/04/1994	TERRANALISI S.r.l.

08A02146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 2008.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 1/2006;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994, con cui è stata costituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della Codiretti n. 65 CA/az del 18 febbraio 2008, con la quale si designa il sig. Busi Marco quale componente supplente in sostituzione del sig. Fanelli Massimo nella Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

Il sig. Busi Marco è nominato membro supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante della coldiretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 13 marzo 2008

Il direttore provinciale reggente VETTORI

08A02113

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «L'Orchidea» a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., in Cantello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «L'Orchidea» a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., con sede in Cantello (Varese) (codice scale 01906190127) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Paola Manenti, nata a Roma l'11 marzo 1962 con studio in Milano, via Colonnetta, n. 5 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02024

DECRETO 14 marzo 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 luglio 1992, con il quale la S.p.a. Altiforni e Ferriere di Servola, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giampaolo De Ferra;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 novembre 1992, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.a. Trasporti Servizi Triestini, con la preposizione alla stessa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 agosto 1994, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato il collegio commissariale composto dai sigg.ri avv. Giampaolo De Ferra, ing. Pinangelo Fanchiottì, dott. Franco Asquini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 273/2002, la dott.ssa Marina Vienna è stata nominata commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1 comma 498, legge 296/2006, la dott.ssa Marina Vienna, il dott. Luigi Barbieri e l'avv. Raffaele Cappiello sono stati nominati commissari liquidatori delle società del gruppo altiforni di Servola;

Vista l'istanza in data 20 dicembre 2007, con la quale commissari liquidatori, premesso che avverso il rendi-

conto finale della gestione, depositato presso il Tribunale di Udine, in data 11 dicembre 2006, non sono state presentate opposizioni, che non esistono azioni giudiziarie in corso, che sono state compiute tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresa l'esecuzione del riparto finale dell'attivo, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.a. Trasporti servizi triestini, nonché che venga disposto l'accantonamento delle somme ivi indicate, relative ai creditori irreperibili, in libretti giudiziali delle Poste Italiane S.p.a. da depositare presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Udine;

Visto il provvedimento in data 16 gennaio 2008, prot. 3603, con cui i commissari sono stati autorizzati ad accantonare le somme dovute ai creditori irreperibili in libretti giudiziali della S.p.a. Poste Italiane, da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Udine;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Trasporti servizi triestini, con sede legale in Udine.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Trasporti servizi triestini.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2008

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

08A02114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2008.

Designazione dell'«Ente Nazionale Risi», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata in ambito Unione europea.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 982/08 del 21 agosto 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Visto il decreto 5 marzo 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Visto il decreto 27 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2007, con il quale l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano, Piazza Pio Xl, 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Considerato che l'Ente Nazionale Risi ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 5 marzo 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 5 marzo 2008, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'Ente Nazionale Risi.

Art. 2.

La presente autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, comporta l'obbligo per l'Ente Nazionale Risi del rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 27 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2007 e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02053

DECRETO 18 marzo 2008.

Autorizzazione al «Laboratorio Agrobiolab Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 marzo 2008 dal «Laboratorio Agrobiolab Srl», ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 ottobre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio Agrobiolab Srl», ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Maria Rosaria Taurino.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride Solforosa	Reg. CE 2676/1990 allegato 25
Ocratossina A	MIP 05 ed 1 rev. 6 2007

08A02115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Riprogrammazione parziale, a seguito delle delibere CIPE n. 179/2006 e n. 50/2007, dell'assegnazione disposta a favore del Ministro per l'innovazione e le tecnologie al punto 2.2 della delibera CIPE n. 1/2006 (Fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 98/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), che al punto 2.2 (voce B.2 della relativa tabella di riparto) assegna l'importo di 20 milioni di euro a favore del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica amministrazione) per il finanziamento dell'iniziativa, gestita dal Centro nazionale per l'informatica nella

pubblica amministrazione (CNIPA), denominata «Competenza in cambio di esperienza: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare», volta a ridurre il deficit di conoscenza informatica da parte degli anziani e dei disabili, al fine di accedere direttamente ai nuovi servizi di e-government;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 179 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/2007), recante l'«Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003, decurtazione delle risorse», che ha, fra l'altro, disposto la decurtazione, a carico del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di un importo complessivo pari a euro 149.624.973 a valere sulle assegnazioni precedentemente disposte a favore dello stesso Dipartimento per la realizzazione di programmi nazionali per lo sviluppo della società dell'informazione, con la delibera di questo Comitato 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) e con le successive delibere 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004) e 29 gennaio 2004, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2004);

Vista la propria delibera 28 giugno 2007, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253/2007), recante l'Assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo aree sottoutilizzate ex art. 61 l.f. 2003, riassegnazione parziale revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove assegnazioni», che al punto 3 dispone la riassegnazione delle risorse a carattere «non ricorrente» revocate con la delibera n. 179/2006 ed in particolare riassegna al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'importo 119.016.181 euro per l'attuazione di programmi nazionali in materia di società dell'informazione;

Considerato che, a seguito della predetta riassegnazione disposta dalla citata delibera n. 50/2007, l'entità delle decurtazioni complessive di risorse a carico del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a fronte delle pregresse assegnazioni di cui alle citate delibere di questo Comitato n. 17/2003, 83/2003 e 8/2004, risulta ridotta a euro 30.608.792;

Vista la nota n. 8129/GAB-U del 25 luglio 2007, con la quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, alla luce delle decurtazioni subite ed a parziale copertura delle stesse, rappresenta l'esigenza di assicurare il completamento dei programmi nazionali per lo sviluppo della società dell'informazione già finanziati con le precedenti delibere soprarichiamate e chiede pertanto di poter destinare allo scopo una quota di 17 milioni di euro a valere sull'assegnazione complessiva di 20 milioni di euro disposta dal punto 2.2 della delibera CIPE n. 1/2006 per il finanziamento della richiamata iniziativa «Competenza in cambio di esperienza: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare»;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 15334 del 26 settembre 2007, con la quale si esprime parere favorevole sulla detta richiesta, che viene pertanto sottoposta alla valutazione di questo Comitato;

Ritenuto di accogliere tale richiesta e di adottare la presente delibera che riveste carattere di riprogrammazione, in quanto comportante una diversa destinazione delle risorse rispetto alle iniziali assegnazioni disposte con le precedenti delibere di questo Comitato n. 17/2003, n. 83/2003, n. 8/2004 e n. 1/2006 soprarichiamate;

Delibera:

1. L'assegnazione di 20 milioni di euro, disposta a favore del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione) al punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 1/2006 per il finanziamento dell'iniziativa richiamata in premessa, gestita dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), denominata «Competenza in cambio di esperienza: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare», è parzialmente riprogrammata, per un importo pari a 17 milioni di euro, al fine di consentire il completamento dei programmi nazionali per lo sviluppo della società dell'informazione, di competenza dello stesso Ministro, già finanziati con le precedenti delibere di questo Comitato n. 17/2003, n. 83/2003, n. 8/2004.

2. In linea con il principio del cosiddetto «disimpegno automatico» ormai consolidato nelle delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate adottate negli anni da questo Comitato, le risorse riprogrammate con la presente delibera dovranno essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009. Le risorse non impegnate entro il predetto termine saranno riprogrammate da questo Comitato.

Roma, 28 settembre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 349

08A02149

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2008.

Atto di richiamo per il riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008. (Deliberazione n. 73/08/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», e, in particolare, l'art. 5;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 20 febbraio 2008, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 28 febbraio 2008, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta»;

Vista la deliberazione in data 12 marzo 2008 dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in ordine alla interpretazione e alla applicazione dei due provvedimenti relativi alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, approvati dalla Commissione stessa rispettivamente il 20 e il 28 febbraio 2008;

Vista la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione di comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature»;

Vista la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature»;

Considerato che la disciplina dei programmi di comunicazione politica nei periodi elettorali è stabilita dall'art. 4 della legge n. 28 del 2000, secondo il quale gli spazi di comunicazione politica sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature nei confronti dei soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, secondo il principio delle pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione, che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute;

Considerato che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'art. 5 della medesima legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;

Rilevato che, in tale quadro, la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni politiche del 2008 è dettata:

quanto alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dall'art. 4, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indi-

rizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 20 febbraio 2008, richiamato in quello del 28 febbraio successivo, il quale prevede che «i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici», e, al comma 2, che i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza dei soggetti politici competitori «uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche». Al riguardo l'Ufficio di presidenza della predetta Commissione, con la deliberazione del 12 marzo scorso, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi ed applicativi, precisando in particolare che «l'Ufficio di Presidenza ritiene che i programmi di approfondimento informativo rientrino nel genere dell'informazione e che come tali siano sottoposti a regole meno stringenti rispetto a quelle stabilite per i programmi di comunicazione politica», soggiungendo di ritenere opportuno, in conformità alla prassi della Commissione, di limitarsi a provvedimenti con carattere di generalità e astrattezza, benché interpretativi ed integrativi delle proprie deliberazioni, astenendosi dal «dare indicazioni di ulteriore dettaglio, anche allo scopo di non intervenire, più di quanto lo imponga la legislazione vigente, sull'autonomia e la responsabilità dei giornalisti»;

quanto alle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale la disciplina è dettata dall'art. 5 della delibera n. 33/08/CSP e dall'art. 7 della delibera n. 42/08/CSP, i quali, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, prevedono regole analoghe a quelle emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Preso atto delle difficoltà applicative della predetta normativa in materia di *par condicio* — da più parti rappresentate — in relazione al mutamento di scenario rispetto all'epoca della sua emanazione, determinato, da un lato, dal cambiamento della legge elettorale nel 2005, e, dall'altro dall'evoluzione dei format televisivi. Invero la regolamentazione in materia di *par condicio* e la stessa legge elettorale vigente, prevedendo una convergenza degli attori della campagna elettorale su due coalizioni, presuppongono una situazione diversa da quella cui si assiste nella campagna elettorale in corso, che vede un'estrema frammentazione dei soggetti politici, essendo state presentate numerose liste che hanno raggiunto il *quorum* di un quarto degli elettori.

E la situazione di difficoltà si aggrava fortemente nella seconda fase della campagna elettorale perché, mentre nella prima fase la presenza in televisione è rapportata in misura prevalente alla rappresentatività parlamentare, nella seconda fase (ch'è quella iniziata il 10 c.m.) c'è l'allineamento di tutte le liste in competizione.

Ritenuto che, ciononostante, la legge debba trovare applicazione nella misura massima consentita dal mutamento della situazione da disciplinare rispetto a quella da essa presupposta;

Considerato che:

1. Per le trasmissioni di comunicazione politica la programmazione costituisce un obbligo per le emittenti pubbliche e private. Nelle suddette trasmissioni gli spazi televisivi, secondo quanto espressamente prevede la legge, devono essere matematicamente ripartiti in maniera paritaria tra tutti i soggetti politici competitori.

2. Più complesso — in mancanza di una predeterminazione delle modalità applicative nella legge e nelle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare di vigilanza — è il problema della disciplina delle trasmissioni di informazione e di quelle di approfondimento informativo. Si tratta, peraltro, di un problema di grande rilievo poiché il tempo e l'importanza dell'informazione dedicata ai temi della cronaca politica si sono andati progressivamente espandendo, tanto da occupare una parte saliente del palinsesto delle reti generaliste nei periodi elettorali. A riprova di ciò, è andato sempre più aumentando il numero dei programmi di rete che, in occasione delle campagne elettorali, risultano ricondotti sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, onde poter ospitare i soggetti politici nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993.

3. In presenza di tale mutamento editoriale non sono di poco conto i problemi interpretativi ed applicativi che per tali trasmissioni si pongono, in quanto, a causa del loro legame con l'attualità della cronaca e del riconoscimento dell'autonomia editoriale, la legge prevede per essi norme di più ampio respiro, limitandosi a enunciare i principi di correttezza, completezza ed equità dell'informazione e la necessità di un comportamento corretto ed imparziale da parte dei conduttori, dei registi e dei responsabili dei programmi.

4. Problemi questi che nell'attuale competizione elettorale vengono ad essere smisuratamente accresciuti per la compresenza — come si è detto — di un elevato numero di soggetti politici competitori e per la proliferazione di trasmissioni di approfondimento informativo che utilizzano format analoghi a quelli della comunicazione politica, ovvero « dibattiti,... presentazioni in contraddittorio di programmi politici,... confronti,... interviste e... ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche»; il che rende difficoltoso coniugare i principi di autonomia editoriale e giornalistica e di attualità della cronaca -tipici dell'informazione- con quelli di parità di accesso e trattamento - tipici della comunicazione politica.

5. In proposito questa Autorità ritiene che le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle di rinvio alla legge stessa contenute nei regolamenti attuativi della Commissione parlamentare di vigilanza e di quest'Autorità debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come «il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie — così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti — sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata». «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque» — prosegue la Corte — «tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli — della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda — il sistema democratico.» In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino «alla diffusione di notizie nei programmi di informazione». La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi d'informazione «che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,» e ha soggiunto che «l'espressione «diffusione di notizie» va ... intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata».

L'Autorità rileva dunque che il criterio della parità di trattamento va contemperato con l'autonomia editoriale di ciascuna testata e non come mero criterio matematico di ripartizione dei tempi (applicabile invece alla comunicazione politica). D'altra parte, secondo consolidati canoni interpretativi, il principio di parità di trattamento va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga.

Il che comporta tuttavia, per converso, che la differenziazione di disciplina tra comunicazione politica e trasmissioni d'informazione tanto più s'attenui quanto più queste ultime tendano ad assumere i contenuti, i modi e la funzione di quella.

Peraltro, pur dando atto di ciò, non si può non rilevare che i dati del monitoraggio relativi al periodo dal 10 al 17 marzo corrente (cioè alla prima settimana della seconda e ultima fase della presente campagna elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) mostrano uno squilibrio nella presenza delle forze politiche che nessuna ragionevole ermeneutica e nessuna difficoltà applicativa possono giustificare.

Tale squilibrio è particolarmente avvertibile nei notiziari e sussiste sia, in maniera spiccata, nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all'interno di queste ultime sia anche, in certa misura, tra il PDL e il PD.

È vero che la rilevazione riguarda solo i primi giorni della seconda fase appena iniziata, ma si tratta di uno squilibrio così diffuso e accentuato da richiedere immediatamente un'inversione di tendenza.

Un'azione di riequilibrio di tale portata postula la convinta collaborazione delle emittenti televisive, sia pubblica che private.

Nella scorsa campagna elettorale l'invito in tal senso rivolto da questa Autorità portò, in sostanza, a buoni risultati, che gli interventi sanzionatori hanno poi corroborato, integrato e puntualizzato.

Pertanto, considerato che siamo nella prima settimana dalla presentazione delle liste — delle quali soltanto in questi giorni la Corte di Cassazione ha definitivamente convalidato l'elenco — questa Autorità ritiene di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti televisive affinché provvedano immediatamente al riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale, attenendosi ai criteri esegetici ed applicativi sopra richiamati e di seguito più articolatamente declinati.

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Criteri sulle corrette modalità applicative dei principi sul pluralismo e sulla parità di accesso all'informazione radiotelevisiva

1. I programmi di informazioni trasmessi dalle emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, quali i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione a temi dell'attualità e della cronaca, ricondotti alla responsabilità di una specifica testata giornalistica ai sensi di legge, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizioni di opinioni e valutazioni politiche, devono assicurare, nell'attuale fase della campagna elettorale, ai fini della completezza dell'informazione, la presenza di tutte le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e delle liste riferite alle minoranze linguistiche, ove previsto.

2. Nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'impresa radiotelevisiva e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, le emittenti, nell'arco di ciascuna settimana, devono garantire a ciascuna lista concorrente alle elezioni, nei notiziari trasmessi, parità di trattamento, obiettività, completezza, imparzialità ed equità, al fine di far conoscere le posizioni politiche di tutti i soggetti competitori e di favorire la libera formazione delle opinioni.

3. Ciascuna emittente, nel complesso dei programmi di approfondimento informativo trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, fermo restando il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo della campagna elettorale, deve assicurare pur nell'esercizio della sua autonomia editoriale- la più ampia ed equilibrata presenza e la possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e deve garantire, nel limitato tempo della campagna elettorale in corso, a tutte le liste in competizione parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto, salve evidenti esigenze d'informazione in connessione con il dovere di cronaca.

4. Nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo le posizioni dei diversi soggetti politici vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, attenendosi nella conduzione dei medesimi notiziari e programmi ad un comportamento imparziale e tale da non influenzare le libere scelte degli elettori, evitando il ricorso a valutazioni personali tali da alterare l'oggettiva portata politico-elettorale delle posizioni politiche rappresentate e privilegiando il tempo in cui il soggetto parla direttamente in voce.

Art. 2.

Vigilanza

1. Le emittenti televisive sono tenute al riequilibrio immediato delle presenze delle liste politiche in competizione, in aderenza alle norme e ai principi richiamati dalla presente delibera ed ai criteri declinati nell'art. 1.

2. Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

La presente delibera è trasmessa alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in ambito nazionale e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 20 marzo 2008

Il Presidente: CALABRÒ

08A02203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 11 marzo 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giorgio Rinaldi, Console onorario della Repubblica orientale dell'Uruguay in Bo1ogna.

08A02055

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti)

(Omissis);

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

Il sig. Roberto Ruocco, Vice Console Onorario in Sin Diego (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa dell'interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dale autorità locali o dai cittadini italiani;

b) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relative al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Diego;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio dei visti;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in San Diego;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali in temporanea difficoltà ai fini della concessione di prestiti con l'obbligo di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Los Angeles.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A02056

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Los Teques (Venezuela)

(Omissis);

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

La sig.ra Renata Mascitti, Vice Console Onorario in Los Teques (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Los Teques;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Los Teques;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nel Vice Consolato onorario in Los Teques, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A02057

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo LA.P.I. S.p.a. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 17 marzo 2008, l'Organismo «LA.P.I. S.p.a.», con sede in Prato, via della Quercia, 11 - Loc. La Querce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di membrane, intonaci, rivestimenti interni ed esterni di pareti, plafoni, lastre bituminose, accessori prefabbricati per coperture, facciate continue e vetro per edilizia, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A02155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 marzo 2008

Dollaro USA	1,5561
Yen	157,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,034
Corona danese	7,4569
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76755
Fiorino ungherese	257,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,5280
Nuovo leu romeno	3,6986
Corona svedese	9,4361
Corona slovacca	32,302
Franco svizzero	1,5741
Corona islandese	108,95
Corona norvegese	7,9885
Kuna croata	7,2584
Rublo russo	36,8500
Nuova lira turca	1,8898
Dollaro australiano	1,6531
Real brasiliano	2,6110
Dollaro canadese	1,5479
Yuan cinese	11,0318
Dollaro di Hong Kong	12,1104
Rupia indonesiana	14367,47
Won sudcoreano	1552,05
Peso messicano	16,7001
Ringgit malese	4,9212
Dollaro neozelandese	1,8998
Peso filippino	64,648
Dollaro di Singapore	2,1536
Baht tailandese	48,893
Rand sudafricano	12,2348

Cambi del giorno 17 marzo 2008

Dollaro USA	1,5770
Yen	152,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,017
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78570
Fiorino ungherese	260,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,5468
Nuovo leu romeno	3,7538
Corona svedese	9,4730
Corona slovacca	32,478
Franco svizzero	1,5519
Corona islandese	118,55
Corona norvegese	8,0570
Kuna croata	7,2591
Rublo russo	37,0750
Nuova lira turca	2,0027
Dollaro australiano	1,7102
Real brasiliano	2,7199
Dollaro canadese	1,5689
Yuan cinese	11,1699
Dollaro di Hong Kong	12,2537
Rupia indonesiana	14610,91
Won sudcoreano	1615,48
Peso messicano	17,0198
Ringgit malese	5,0354
Dollaro neozelandese	1,9646
Peso filippino	65,761
Dollaro di Singapore	2,1800
Baht tailandese	49,518
Rand sudafricano	12,8557

Cambi del giorno 18 marzo 2008

Dollaro USA	1,5771
Yen	154,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,250
Corona danese	7,4595
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78170
Fiorino ungherese	257,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,5297
Nuovo leu romeno	3,7285
Corona svedese	9,4550
Corona slovacca	32,408
Franco svizzero	1,5610
Corona islandese	121,79
Corona norvegese	8,0675
Kuna croata	7,2550
Rublo russo	37,0790
Nuova lira turca	1,9505
Dollaro australiano	1,6974
Real brasiliano	2,6861
Dollaro canadese	1,5674

Yuan cinese	11,1675
Dollaro di Hong Kong	12,2535
Rupia indonesiana	14509,32
Won sudcoreano	1600,91
Peso messicano	16,9262
Ringgit malese	4,9951
Dollaro neozelandese	1,9509
Peso filippino	65,134
Dollaro di Singapore	2,1708
Baht tailandese	49,218
Rand sudafricano	12,6424

Cambi del giorno 19 marzo 2008

Dollaro USA	1,5692
Yen	156,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,463
Corona danese	7,4593
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78590
Fiorino ungherese	256,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5305
Nuovo leu romeno	3,7250
Corona svedese	9,4241
Corona slovacca	32,524
Franco svizzero	1,5662
Corona islandese	125,06
Corona norvegese	8,0448
Kuna croata	7,2565
Rublo russo	36,9890
Nuova lira turca	1,9274
Dollaro australiano	1,6841
Real brasiliano	2,6414
Dollaro canadese	1,5635
Yuan cinese	11,0833
Dollaro di Hong Kong	12,1986
Rupia indonesiana	14413,10
Won sudcoreano	1585,83
Peso messicano	16,7379
Ringgit malese	4,9869
Dollaro neozelandese	1,9268
Peso filippino	65,122
Dollaro di Singapore	2,1646
Baht tailandese	48,881
Rand sudafricano	12,5760

Cambi del giorno 20 marzo 2008

Dollaro USA	1,5423
Yen	153,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,491
Corona danese	7,4598
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77830
Fiorino ungherese	258,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	3,5368
Nuovo leu romeno	3,7310
Corona svedese	9,4121
Corona slovacca	32,774
Franco svizzero	1,5632
Corona islandese	121,56
Corona norvegese	8,1178
Kuna croata	7,2610
Rublo russo	36,7280
Nuova lira turca	1,9237
Dollaro australiano	1,7087
Real brasiliano	2,6853
Dollaro canadese	1,5817
Yuan cinese	10,8757
Dollaro di Hong Kong	11,9983
Rupia indonesiana	14243,14
Won sudcoreano	1557,11
Peso messicano	16,5373
Ringgit malese	4,9014
Dollaro neozelandese	1,9458
Peso filippino	63,697
Dollaro di Singapore	2,1427
Baht tailandese	48,313
Rand sudafricano	12,5545

Cambi del giorno 25 marzo 2008

Dollaro USA	1,5569
Yen	155,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,455
Corona danese	7,4597
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78105
Fiorino ungherese	256,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5310
Nuovo leu romeno	3,7165
Corona svedese	9,4190
Corona slovacca	32,663
Franco svizzero	1,5728
Corona islandese	118,15
Corona norvegese	8,0865
Kuna croata	7,2602
Rublo russo	36,8680
Nuova lira turca	1,9409
Dollaro australiano	1,7036
Real brasiliano	2,7034
Dollaro canadese	1,5870
Yuan cinese	10,9680
Dollaro di Hong Kong	12,1126
Rupia indonesiana	14300,13
Won sudcoreano	1522,65
Peso messicano	16,6464
Ringgit malese	4,9782
Dollaro neozelandese	1,9376
Peso filippino	64,425
Dollaro di Singapore	2,1527
Baht tailandese	49,042
Rand sudafricano	12,5875

Cambi del giorno 26 marzo 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5710
Yen	155,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,595
Corona danese	7,4595
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78810
Fiorino ungherese	256,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	3,5320
Nuovo leu romeno	3,7175
Corona svedese	9,3964
Corona slovacca	32,633
Franco svizzero	1,5684
Corona islandese	120,15
Corona norvegese	8,0475
Kuna croata	7,2598
Rublo russo	37,0320
Nuova lira turca	1,9845
Dollaro australiano	1,7043
Real brasiliano	2,7166
Dollaro canadese	1,5949
Yuan cinese	10,0470
Dollaro di Hong Kong	12,2251
Rupia indonesiana	14437,49
Won sudcoreano	1556,08
Peso messicano	16,7846
Ringgit malese	5,0154
Dollaro neozelandese	1,9455
Peso filippino	65,322
Dollaro di Singapore	2,1670
Baht tailandese	49,400
Rand sudafricano	12,6712

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42550 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della San Marco Imaging S.p.a., con sede in: Fiume Veneto (Pordenone), unità di: Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 3 novembre 2007 al 2 maggio 2008.

Con decreto n. 42551 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TAB S.p.a., con sede in: Foiano della Chiana (Arezzo), unità di: Foano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42552 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TFS S.p.a. con sede in: Gallarate (Varese), unità di: Gallarate (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 42553 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TRA.SMA S.p.a., con sede in: Moncalieri (Torino),unità di:

Moncalieri (Torino);

Trofarello (Torino),

per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 dicembre 2007.

Con decreto n. 42554 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Adim Scandolara S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Gaggiano (Milano), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42555 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Annabella Club S.r.l., con sede in: Casandrino (Napoli), unità di: Casandrino (Napoli), per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2008.

Con decreto n. 42556 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in: Nucetto (Cuneo), unità di:

Napoli (Napoli);

Oricola (L'Aquila);

Palermo (Palermo);

Roma (Roma),

per il periodo dal 6 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 42557 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cinquepalmi Giuseppe Ditta Individuale, con sede in: Noicattaro (Bari), unità di: Noicattaro (Bari), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42558 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CMA S.r.l., con sede in: Monsampietro Morico (Ascoli PIceno), unità di: Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), per il periodo dal 15 ottobre 2007 all'11 ottobre 2008.

Con decreto n. 42559 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della EMBO S.p.a., con sede in: Caramagna Piemonte (Cuneo), unità di: Caramagna Piemonte (Cuneo), per il periodo dal 12 novembre 2007 all'11 novembre 2008.

Con decreto n. 42560 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ferrania Technologies (già Fitra Investimenti) S.p.a., con sede in: Cairo Montenotte (Savona), unità di: Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 42561 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della FIAMM S.p.a., con sede in: Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di: Lonigo (Vicenza), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2009.

Con decreto n. 42562 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Firema Trasporti S.p.a., con sede in: Caserta (Caserta), unità di:

Milano (Milano);

Padova (Padova),

per il periodo dal 15 dicembre 2006 al 14 dicembre 2007.

Con decreto n. 42563 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Italian Style S.p.a., con sede in: Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di: Civitella in Val di Chiana (arezzo), per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42564 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Klopman International S.r.l. con sede in: Frosinone (Frosinone), unità di: Frosinone (Frosinone), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 ottobre 2008.

Con decreto n. 42565 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maretto Marflex S.p.a. con sede in: Pianiga (Venezia), unità di: Pianiga (Venezia), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42566 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della OEMB Elettromeccanica S.r.l., con sede in: Milano (Milano), unità di:

Brendola (Vicenza);

Montecchio Maggiore (Vicenza);

per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2009.

Con decreto n. 42567 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rivest S.r.l., con sede in: Torino (Torino), unità di: Torino (Torino), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2008

Con decreto n. 42568 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Runway S.r.l., con sede in: Scandiano (Reggio-Emilia), unità di: Scandiano (Reggio-Emilia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42597 del 23 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fonderie Sabiem S.p.a., con sede in: Bologna (Bologna), unità di: Bologna (Bologna), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

08A01992

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato IPAS

Con decreto ministeriale 18 marzo 2008 è stato prorogato fino a conclusione della procedura il mandato del commissario liquidatore della liquidazione IPAS nella persona dell'avv. Antonino Nicolò Bontempo, nato a Patti (Messina) il 16 giugno 1931 e domiciliato legalmente in piazza Eugenio Morelli 46 - 00151 Roma.

08A02165

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salarale

Con decreto n. 42569 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a., con sede in: Palermo (Palermo), unità di: Palermo (Palermo), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 42570 del 23 gennaio 2008, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale Bresciana S.p.a., con sede in: Brescia (Brescia), unità di: Brescia (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 è da intendersi per 10 lavoratori poligrafici in luogo dei 5 indicati nel decreto ministeriale n. 41542 del 26 luglio 2007.

Con decreto n. 42575 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della San Marco Imaging S.p.a., con sede in: Fiume Veneto (Pordenone), unità di: Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 3 novembre 2007 al 2 maggio 2008.

Con decreto n. 42576 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tab S.p.a., con sede in: Foiano della Chiana (Arezzo), unità di: Foiano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42577 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TFS S.p.a., con sede in: Gallarate (Varese), unità di: Gallarate (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennio 2008.

Con decreto n. 42578 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TRA.SMA S.p.a., con sede in: Moncalieri (Torino), unità di:

Moncalieri (Torino);

Trofarello (Torino),

per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007.

Con decreto n. 42579 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Adim Scandolara S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Gaggiano (Milano), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42580 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della

Annabella Club S.r.l., con sede in: Casandrino (Napoli), unità di: Casandrino (Napoli), per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2008.

Con decreto n. 42581 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in: Nucetto (Cuneo), unità di:

Napoli (Napoli);

Oricola (L'Aquila);

Palermo (Palermo);

Roma (Roma),

per il periodo dal 6 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 42582 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cinquepalmi Giuseppe Ditta Individuale con sede in: Noicattaro (Bari) unità di: Noicattaro (Bari), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42583 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CMA S.r.l., con sede in: Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), unità di: Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), per il periodo dal 15 ottobre 2007 al 11 ottobre 2008.

Con decreto n. 42584 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Embo S.p.a., con sede in: Caramagna Piemonte (Cuneo), unità di: Caramagna Piemonte (Cuneo), per il periodo dal 12 novembre 2007 all'11 novembre 2008.

Con decreto n. 42585 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ferrania Technologies (già Fitra Investimenti) S.p.a., con sede in: Cairo Montenotte (Savona), unità di: Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 42586 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della FIAMM S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di: Lonigo (Vicenza), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 marzo 2008.

Con decreto n. 42587 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Firema Trasporti S.p.a., con sede in: Caserta (Caserta), unità di:

Milano (Milano);

Padova (Padova);

per il periodo dal 15 dicembre 2006 al 14 dicembre 2007.

Con decreto n. 42588 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Italian Style S.p.a., con sede in: Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di: Civitella in Val di Chiana (Arezzo), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42589 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Klopman Internationals S.r.l., con sede in: Frosinone (Frosinone), unità di: Frosinone (Frosinone), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 marzo 2008.

Con decreto n. 42590 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maretto Marflex S.p.a., con sede in: Pianiga (Venezia), unità di: Pianiga (Venezia), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42591 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della OEMIB Elettromeccanica S.r.l., con sede in: Milano (Milano), unità di:

Brendola (Vicenza);

Montecchio Maggiore (Vicenza);

per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 marzo 2008.

Con decreto n. 42592 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rivest S.r.l., con sede in: Torino (Torino), unità di: Torino (Torino), per il periodo dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2008.

Con decreto n. 42593 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ruinway S.r.l., con sede in: Scandiano (Reggio-Emilia), unità di: Scandiano (Reggio-Emilia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42598 del 23 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fonderie Sabiem S.p.a., con sede in: Bologna (Bologna), unità di: Bologna (Bologna), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42600 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Systel International S.r.l., con sede in: Zero Branco (Treviso), unità di: Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 agosto 2007 al 6 febbraio 2008.

Con decreto n. 42601 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della VI.VI. Verde S.r.l., con sede in: Canneto sull'Oglio (Mantova), unità di: Canneto sull'Oglio (mantova), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 marzo 2007.

Con decreto n. 42602 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Lineapiù S.p.a., con sede in: Prato (Prato), unità di:

Adro (Brescia);

Campi Bisenzio (Firenze),

per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42603 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione

aziendale della Gruppo Industrie Moda S.p.a., con sede in: Torino (Torino), unità di: Fossano (Cuneo), per il periodo dal 2 ottobre 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 42604 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Mazzali Giuseppe S.p.a., con sede in: Reggiolo (Reggio-Emilia), unità di: Reggiolo (Reggio-Emilia), per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 42605 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Lear Corporation Italia S.r.l., con sede in: Torino (Torino), unità di: Grugliasco (Torino), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42606 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurolites S.p.a., con sede in: Torino (Torino), unità di: Torino (Torino), per il periodo dal 26 novembre 2007 al 22 novembre 2008.

Con decreto n. 42607 del 25 gennaio 2008 èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della De Simone Maria S.r.l., con sede in: Gragnano (Napoli), unità di: Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42608 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti S.r.l., con sede in: Bari (Bari), unità di: Taranto (Taranto), per il periodo dal 15 giugno 2007 al 14 giugno 2008.

Con decreto n. 42609 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti S.r.l. con sede in: Bari (Bari), unità di: Bari (Bari), per il periodo dal 15 giugno 2007 al 14 giugno 2008.

Con decreto n. 42610 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti S.r.l., con sede in: Bari (Bari), unità di:

Foggia (Foggia);

Lecce (Lecce),

per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42611 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi Riuniti c/o Bari S.r.l., con sede in: Bari (Bari), unità di: Bari (Bari), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 42612 del 25 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Emilcomp S.r.l. con sede in: Battipaglia (Salerno), unità di: Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 settembre 2007 al 4 settembre 2008.

08A01991

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Bazas» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 73 del 19 marzo 2008, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Association pour la Défense du Bœuf de Bazas - Francia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria carni (e frattaglie) fresche, denominato «Bœuf de Bazas».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A02168

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda inoltrata dalla Regione Veneto per conto del Consorzio tutela dei vini Montello e Colli Asolani, con nota del 28 marzo 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montebelluna il giorno 5 del mese di dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO E COLLI ASOLANI»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Prosecco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni Bianco, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Bianchetta, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, «idonei alla coltivazione» per la provincia di Treviso.

2. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» Rosso, anche in versione superiore, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,

Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30% al 60%.

3. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» Bianco, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Chardonnay dal 40% al 70%,

Prosecco e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%.

4. La denominazione di origini controllata «Montello e Colli Asolani» Venegazzù, anche in versione superiore, è riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Cabernet Sauvignon dal 50% all'70%,

Cabernet Franc e/o Carmenère e/o Merlot dal 30% al 50%.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Montello e Colli Asolani» di cui all'art. 2, comma 1, 2 e 3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue zerso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 6, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Montello e Colli Asolani» Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n. 16.

Tale zona è così delimitata: partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana «Spineda-Loredan», si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n. 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle «Case

Semenzin» la via Frà Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n. 16 e i fogli catastali n. 13 e 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua (.....), nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.

La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento n. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinata alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 15 della L. n. 164/1992, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 2800 ceppi ad ha per il Prosecco, 3300 per le altre varietà e 4000 per le varietà atte alla produzione del Venegazzù.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo
—	—	—
Prosecco	12	9.50
Merlot	12	10.00
Chardonnay	12	10.00
Cabernet Franc	11	10.50
Cabernet Sauvignon	11	10.50
Pinot bianco	12	10.00
Pinotgrigio	11	10.50
Manzoni bianco	11	10.50
Carmenère	11	10.50
Bianchetta	12	9.50
Venegazzù	10	11.00

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei vini della tipologia Rosso e Venegazzù, nella versione «Superiore» devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montelllo e Colli Asolani», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, può, allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di viificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.

2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.

3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

6. Nella preparazione del vino Prosecco è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B), purché il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

7. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

8. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» «rosso» e «Venegazzù», devono essere immessi in commercio a partire dal 10 settembre dell'anno successivo alla vendemmia e devono essere stati sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botti di rovere.

9. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» «rosso» e «Venegazzù», che riportano la qualificazione aggiuntiva «Superiore», devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere:

di almeno 18 mesi per il Rosso, di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;

di almeno 24 mesi per il Venegazzù, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;

l'affinamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato; sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; 12,5% vol per il Superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Prosecco:

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

odore: caratteristico di fruttato;

sapore: rotondo, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato; sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: lì % voi; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, di buona struttura, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Venegazzù:

colore: rosso rubino intenso o granato; odore: vinoso, intenso ed etereo; sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol %; 13% vol per il Superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 25 g/l per il Superiore.

Carmenère:

colore: rosso rubino tendente al granato a seconda dello stato evolutivo del vino;

odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;

sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: lievemente fruttato;

sapore: armonico, fresco, fine con la maturazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Chardonnay:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: fresco, sapido, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con riflessi dorati odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato; sapore: caldo, ricco, avvolgente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Bianchetta:

colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;

odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;

sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Manzoni Bianco:

colore: giallo di media intensità a volte con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Chardonnay Spumante:

colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;

odore: fruttato delicato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Prosecco Spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da secco a demi-sec, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Pinot Bianco Spumante:

colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;

odore: fine caratteristico;

sapore: secco, caratteristico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Prosecco frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» il nome di vitigno può essere seguito dalla specificazione «Montello e Colli Asolani».

3. Nella designazione e presentazione dei vini «Montello e Colli Asolani» è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, località e vigna, dalle quali effettivamente provengono le uve, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

4. Per i vini «Montello e Colli Asolani» «Rosso» e «Venegazzù» nella tipologia «Superiore e obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 9 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca, ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante e frizzante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa (L. 10 febbraio 1992, n. 164, art. 23, comma 2; decreto ministeriale 7 luglio 1993 e successive modifiche; decreto ministeriale 26 febbraio 1994 e successive modifiche).

08A02054

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-77) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.